



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale per gli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

Roma, data del protocollo

ALLA CONFERENZA EPISCOPALE

ITALIANA

Segreteria generale

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici

R O M A

[segrgen@chiesacattolica.it](mailto:segrgen@chiesacattolica.it)

[giuridico@chiesacattolica.it](mailto:giuridico@chiesacattolica.it)

**OGGETTO:** Procedimenti per il riconoscimento del fine di culto e per le modificazioni sostanziali relativi alle Confraternite. Nuova circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Nell'ambito del tema in oggetto, il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha provveduto a diramare alle Prefetture la Circolare n. 712 del 12 maggio u.s., che si allega alla presente.

Il testo, maturato a seguito di una serie di riunioni sul punto e un'opportuna attività di coordinamento e raccordo con la Conferenza episcopale italiana, riassume organicamente tutte le fasi e gli adempimenti richiesti nei diversi procedimenti che interessano le Confraternite, recependo l'esigenza condivisa di un intervento dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I. anche nell'ambito dei procedimenti che implicano una modificazione sostanziale di tali enti, in particolare per quanto riguarda il mutamento di denominazione ed il trasferimento della sede in altro Comune.

La Circolare si pone in continuità con le precedenti sul tema (n. 111 del 20 aprile 1998 e n. 116 del 16 aprile 1999) e vuole rappresentare un riferimento chiaro e aggiornato, in ausilio degli operatori e degli enti che presentano le istanze, offrendo un quadro completo ed esaustivo in ordine ai requisiti ed alle procedure, in un'ottica di reciproca rinnovata collaborazione tra l'Amministrazione e la Conferenza episcopale italiana.

Si confida pertanto che i contenuti della Circolare, in particolare per quanto riguarda i requisiti istruttori richiesti nei diversi procedimenti, possano essere condivisi anche con le Diocesi e le Cancellerie per una più proficua e agevole predisposizione delle relative istanze.



IL DIRETTORE CENTRALE

Fabrizio Gallo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo  
All. 1

AI PREFETTI

LORO SEDI



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione

AOO CULTI  
Protocollo 0000712 del 12/05/2022  
UOR: ACC  
T. 0643/0014  
  
0000712120522

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

**OGGETTO:** Procedimenti per il riconoscimento del fine di culto e per modificazioni sostanziali relativi alle Confraternite. Adempimenti istruttori e acquisizione del parere della Conferenza episcopale italiana.

Nell'ambito degli enti ecclesiastici, le Confraternite rappresentano una peculiare realtà particolarmente diffusa nel territorio italiano: identificate con diverse denominazioni nei differenti contesti geografici, quali Congreghe, Congregazioni, Oratori *et similia*, esprimono nelle loro attività manifestazioni di fede e pietà popolare ancora particolarmente sentite.

La disciplina giuridica di riferimento per la regolamentazione di questi enti si rinviene nell'art. 71 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che rimanda a sua volta all'art. 77 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. Dal combinato disposto delle due norme si evince come l'accertamento dello scopo di culto, in termini esclusivi o prevalenti, di questa tipologia di enti – che ne determina il godimento della personalità giuridica per l'ordinamento statale – è fatto “d'intesa con l'autorità ecclesiastica” e produce effetti attraverso l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno, fonte succeduta,



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

nell'evoluzione dell'ordinamento, al regio decreto previo parere del Consiglio di Stato, originariamente previsto dalla norma.

La legge n. 222/85, dando attuazione al Nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede (Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984), all'art. 71, comma 2, ha previsto che questa disciplina si applichi alle Confraternite "esistenti al 7 giugno 1929", data di entrata in vigore dei Patti lateranensi e del precedente Concordato.

La Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n. 111, specifica anche per le Confraternite quali sono gli elementi istruttori che è necessario presentare a corredo dell'istanza per il riconoscimento del fine di culto. La Circolare 16 aprile 1999, n. 116, ad integrazione della precedente, aggiunge la necessità di acquisire, oltre all'assenso della Diocesi di appartenenza, anche il parere della Conferenza episcopale italiana, espresso dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Segreteria generale, che la stessa C.E.I. ha indicato quale sede competente succeduta al Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici soppresso nel 2013.

Sono state avanzate nel tempo a questa Amministrazione ulteriori istanze per il conferimento di effetti civili nei confronti di vicende modificative che investono elementi essenziali delle Confraternite, in particolare per quanto riguarda le modifiche di denominazione ed il trasferimento della sede in altro Comune. Secondo quanto previsto infatti dall'art. 19 della legge n. 222/85 in tema di enti ecclesiastici, ogni mutamento sostanziale che investa l'ente acquista efficacia per l'ordinamento statale mediante riconoscimento, effettuato oggi con decreto ministeriale.

A seguito di interlocuzioni con la Conferenza episcopale italiana, in un'ottica di reciproca e proficua collaborazione, e nello spirito del disposto normativo che prevede che in tema di Confraternite si proceda "d'intesa con l'autorità ecclesiastica", si è convenuto che ogni istanza diretta a conferire efficacia civile ad un mutamento sostanziale delle Confraternite, in particolare per quanto riguarda la modifica della denominazione o il trasferimento in altro Comune, debba essere corredata dal preventivo parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I., analogamente a quanto già richiesto nel procedimento per l'accertamento del fine di culto.

In ossequio alle norme di attuazione del Concordato tra Santa Sede e Italia, la valutazione circa la denominazione assunta e la scelta dell'elezione del centro principale delle attività delle Confraternite resta rimessa alla competenza dell'autorità ecclesiastica, e pertanto il parere qualificato della Conferenza episcopale italiana su questi aspetti è un elemento istruttorio che questa Amministrazione è tenuta ad acquisire ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di conferimento di efficacia civile dei mutamenti medesimi. Come nel caso del riconoscimento del fine di culto, il parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I. va richiesto a cura della Diocesi di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

appartenenza della Confraternita interessata e allegato all'istanza da presentarsi in Prefettura ai fini del conferimento di efficacia civile ai mutamenti operati.

Resta fermo che, per quanto riguarda invece le Confraternite per le quali è stato già emanato in precedenza un formale decreto di riconoscimento e ancora non iscritte nel registro delle persone giuridiche della Prefettura, ai fini dell'iscrizione medesima è sufficiente il decreto di riconoscimento o, in mancanza, un'attestazione ministeriale sostitutiva in bollo, rilasciata – su richiesta dell'ente – sulla base delle risultanze agli atti dell'amministrazione, senza necessità di acquisire il parere della Conferenza episcopale, avendo il decreto o l'attestato mero effetto accertativo di una situazione già in essere.

Si allega alla presente uno schema riassuntivo degli elementi istruttori richiesti in ciascuno dei procedimenti richiamati, da acquisire a cura delle Prefetture per il successivo inoltro al Ministero, confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini dell'applicazione di quanto indicato.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Francesca Ferrandino



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

## ALLEGATO

### §. 1 Procedimento per il riconoscimento del fine di culto, esclusivo o prevalente, della Confraternita

- a) Istanza del legale rappresentante diretta a richiedere il riconoscimento del fine di culto della Confraternita (*in bollo*)
- b) Assenso all'istanza di riconoscimento da parte della competente autorità ecclesiastica (*non occorre quando l'istanza è presentata dalla stessa autorità ecclesiastica*)
- c) Provvedimento di erezione canonica della Confraternita o attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano (*se in latino deve essere corredato di traduzione italiana*)
- d) Verbale dell'organo deliberante da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine di culto
- e) Documenti comprovanti l'esistenza della Confraternita in data anteriore al 7 giugno 1929
- f) Statuto della Confraternita
- g) Prospetti economici relativi ai cinque anni precedenti, sottoscritti dal legale rappresentante
- h) Relazione storico/illustrativa da cui si evincano le attività e gli scopi della Confraternita
- i) Attestazione della Regione da cui risulti che l'ente non è iscritto nei Registri regionali delle persone giuridiche
- l) Parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana (*da richiedersi a cura della Diocesi di appartenenza*)

### §. 2 Procedimento per il conferimento di effetti civili a vicende modificative che investono elementi essenziali della Confraternita

- a) Istanza del legale rappresentante diretta a richiedere il riconoscimento di effetti civili del mutamento (*in bollo*)
- b) Assenso all'istanza di conferimento di effetti civili al mutamento da parte della competente autorità ecclesiastica (*non occorre quando l'istanza è presentata dalla stessa autorità ecclesiastica*)
- c) Provvedimento della competente autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento
- d) Certificato di iscrizione della Confraternita nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura (*da prodursi a cura della Prefettura*)
- e) Relazione illustrativa delle attività svolte dalla Confraternita negli ultimi 5 anni, che ne dimostri l'attuale vitalità, e da cui si evincano i motivi che hanno determinato il mutamento (*ove già non espressi nel provvedimento che dispone il mutamento medesimo*)
- f) Parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana (*da richiedersi a cura della Diocesi di appartenenza*)

Le istanze vanno presentate alla Prefettura del capoluogo di Provincia ove ha sede la Confraternita, che verifica la completezza degli elementi istruttori richiesti e provvede quindi all'inoltro della documentazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione  
Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto  
Ufficio I - Culto cattolico

R O M A

PEC: direzione.culti@pecdici.interno.it